

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSIONE MERCATI

Indice generale

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone
- Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone
- Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata
- Articolo 5 - Rilascio atti concessori
- Articolo 6 - Responsabile della Gestione
- Articolo 7 - Esenzioni Canone
- Articolo 8 - Agevolazioni Canone
- Articolo 9 - Criteri per la determinazione del Canone
- Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Articolo 11 - Determinazione del Canone Permanente
- Articolo 12 - Determinazione del Canone Temporaneo
- Articolo 13 - Modalità e termini di pagamento
- Articolo 14 - Controllo dei versamenti
- Articolo 15 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
- Articolo 16 - Riscossione coattiva
- Articolo 17 - Rimborsi
- Articolo 18 - Contenzioso
- Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il “Canone di Concessione Mercati”, di seguito definito Canone, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sulla scorta di quanto disposto dal comma 837 e ss. dell'art.1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019. Il Regolamento in questione contiene i principi e le disposizioni riguardanti il versamento del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Tula delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Dal 01.01.2021 il Canone sostituisce la tassa per le occupazioni del suolo e delle aree pubbliche TOSAP e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27/12/2013.
3. Nel presente Regolamento sono disciplinati:
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni e le esclusioni applicabili;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone

1. Il Canone è dovuto per le occupazioni anche abusive delle aree mercatali ubicate in strutture anche attrezzate e raggruppamenti mercatali comunque denominati dal Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche, che insistono su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Tula.
2. Il Canone ha natura patrimoniale e non tributaria; ne consegue che non risultano applicabili gli istituti espressamente previsti per i tributi comunali.

Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone

1. Il titolare dell'atto di concessione di suolo pubblico o, in mancanza, l'occupante di fatto, sono tenuti al versamento del Canone in proporzione alla superficie risultante dall'atto autorizzatorio o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Gli operatori c.d. "spuntisti" che occupano posteggi regolarmente istituiti nell'ambito delle aree mercatali comunque denominate, oppure in postazioni isolate, nei casi in cui tali posteggi risultino liberi perché non ancora assegnati oppure a causa dell'assenza del concessionario, sono tenuti al pagamento del Canone. Gli "spuntisti" possono occupare tali posteggi purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti. Gli organi preposti al controllo rimuoveranno immediatamente l'occupazione nel caso in cui chi occupa l'area abbia omesso il versamento del Canone.
3. La concessione di suolo pubblico per posteggio ha natura personale.

Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche mercati comunque denominati dalla vigente normativa regionale e comunale, ivi comprese quelle in aree anche attrezzate, sono classificate permanenti o temporanee. Sono permanenti, e quindi soggette al Canone permanente, le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti, manufatti o comunque di un'opera visibile, e che si protraggono ininterrottamente per una o più annualità solari. Sono temporanee, soggette quindi al Canone temporaneo, le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono per un periodo di tempo inferiore all'annualità solare e quelle relative alle concessioni pluriennali per il mercato settimanale.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti sono considerate temporanee. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 5 - Rilascio atti concessori

1. Per il rilascio da parte del competente ufficio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione di suolo pubblico relativi a mercati anche attrezzati, si rinvia alle modalità stabilite dal Regolamento comunale per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche del Comune di Tula.

Articolo 6 - Responsabile della Gestione

1. Il responsabile della attività gestionale relativa al Canone disciplinato dal presente Regolamento, è il funzionario responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 7 - Esenzioni Canone

1. Sono esenti dal Canone le seguenti occupazioni:
 - a. per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
 - b. con tende aggettanti sul suolo pubblico poste a corredo dei singoli posteggi;
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ha facoltà di esentare dal Canone Temporaneo particolari iniziative mercatali di durata limitata in occasione di particolari ricorrenze civili o religiose.

Articolo 8 - Agevolazioni Canone

1. I titolari di concessioni su suolo pubblico relative ad aree mercatali anche attrezzate, ubicate in piazze o strade precluse al traffico veicolare o pedonale a causa di lavori pubblici di durata continuativa superiore a 6 mesi beneficiano, se in regola con i versamenti pregressi, di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, i concessionari interessati dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio di polizia municipale. I concessionari interessati, con tale istanza, potranno richiedere il rimborso senza interessi del Canone se già interamente corrisposto, oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. Nell'eventualità che il periodo di preclusione al traffico veicolare o pedonale dovuto a lavori pubblici sia a cavallo di due distinte annualità ed abbia una durata complessiva superiore a sei mesi, ma i sottoperiodi relativi alle due annualità contigue abbiano una durata inferiore a sei mesi, l'agevolazione sarà concessa per l'annualità nella quale il periodo di preclusione al traffico risulti maggiore.
3. Nel caso di lavori pubblici continuativi di durata superiore a 6 mesi che comportino una limitazione all'accessibilità dell'area, la Giunta Municipale ha la facoltà, mediante espresso provvedimento deliberativo, di concedere riduzioni del Canone fino al massimo del 50% in aree mercatali anche attrezzate in regola con i pregressi versamenti, relativamente al solo periodo di effettiva limitazione dell'accessibilità dell'area a causa dei cantieri. Il Comune applicherà l'agevolazione, previa espressa istanza degli interessati, ed a seguito di espressa comunicazione da parte dell'ufficio Tecnico competente che confermi la presenza dei requisiti tecnici sopra indicati.

4. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può concedere una riduzione dell'80% del Canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate dai concessionari di posteggio per Mercati o Fiere finalizzati alla promozione culturale, sportiva e sociale. La riduzione dell'80% del Canone riguarderà l'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale. Per poter concedere la riduzione del Canone di cui al presente comma, la Giunta comunale dovrà esprimere, nella parte dispositiva della deliberazione, "la propria dichiarazione di interesse" allo svolgimento dell'iniziativa.
5. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può concedere una riduzione del 50% del Canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate dai concessionari di posteggio per Mercati o Fiere finalizzati a produrre ricadute positive sul territorio cittadino. La riduzione del 50% del Canone riguarderà l'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale. Per poter concedere la riduzione del Canone di cui al presente comma, la Giunta comunale dovrà esprimere, nella parte dispositiva della deliberazione, "la propria dichiarazione di interesse" allo svolgimento dell'iniziativa.
6. Per le sole occupazioni di carattere temporaneo e relative ai soli Mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica una riduzione del 40% del Canone dovuto.
7. Alla tariffa del canone sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a. Alle occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni, a decorrere dal 15° giorno è applicata una riduzione della tariffa del 30%;
 - b. Alle occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica una riduzione della tariffa del 50%.
8. Agli spuntisti si applica una riduzione della tariffa giornaliera pari al --%, agli stessi non si applica la riduzione di cui al precedente articolo 7, lett. a.
9. Le riduzioni di cui al comma precedente si cumulano.

Articolo 9 - Criteri per la determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. tipologia ovvero sia valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di specifici coefficienti anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - c. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - d. durata dell'occupazione.

Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie. L'elenco delle vie e la relativa categoria nella quale sono classificate sono riportate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 11 - Determinazione del Canone Permanente

1. Il Canone Permanente è calcolato nel modo seguente:

Canone Permanente =

- tariffa standard eventualmente ridotta come indicato al comma 2
- moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore di cui ai commi 3 e 4
- moltiplicata per la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati

Le frazioni di superficie inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

2. La tariffa standard annua di riferimento per le occupazioni permanenti è stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La tariffa ordinaria permanente è determinata su base annuale e per unità di superficie espressa in metri quadrati. La tariffa ordinaria permanente è determinata applicando alla tariffa standard i coefficienti stabiliti in base alla categoria della strada o dell'area sulla quale insiste l'occupazione come indicato nell'allegato A) del presente regolamento;
3. I coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa ordinaria per calcolare il Canone Permanente sono determinati in funzione:
 - a. del valore della disponibilità dell'area;
 - b. del vantaggio che il concessionario può ricavare dall'utilizzo dell'area;
 - c. del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.
4. L'allegato "B" al presente Regolamento riporta i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini della determinazione del Canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe del Canone Permanente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. Nell'eventualità che la via o la piazza cittadina oggetto dell'occupazione da parte dell'operatore su area pubblica, risulti sprovvista di coefficiente moltiplicatore, per la determinazione del Canone Permanente si utilizza, in via analogica, il coefficiente dell'area mercatale più vicina.

Articolo 12 - Determinazione del Canone Temporaneo

1. Il Canone Temporaneo è calcolato nel modo seguente:

Canone Temporaneo =

- tariffa standard eventualmente ridotta come indicato al comma 2
- moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore di cui ai commi 3 e 4
- moltiplicata per la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati
- moltiplicata per i giorni di occupazione.

Le frazioni di superficie inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni temporanee è stabilita dalla Giunta comunale con propria deliberazione. La tariffa ordinaria temporanea è determinata applicando alla

tariffa standard i coefficienti stabiliti in base alla categoria della strada o dell'area sulla quale insiste l'occupazione come indicato nell'allegato A) del presente regolamento.

3. I coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa ordinaria per calcolare il Canone temporaneo sono determinati in funzione:
 - a. del valore della disponibilità dell'area;
 - b. del vantaggio che il concessionario può ricavare dall'utilizzo dell'area;
 - c. del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.
4. L'allegato "B" al presente Regolamento riporta i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini della determinazione del Canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe del Canone temporaneo comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. Nell'eventualità che la via o la piazza cittadina oggetto dell'occupazione da parte dell'operatore su area pubblica, risulti sprovvista di coefficiente moltiplicatore, per la determinazione del Canone temporaneo si utilizza, in via analogica, il coefficiente dell'area mercatale più vicina.
8. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa standard.
9. Le tariffe del Canone temporaneo si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9 in relazione all'orario di effettiva disponibilità del suolo. Le frazioni di ore sono computate per intero arrotondando per eccesso.

Articolo 13 - Modalità e termini di pagamento

1. Per le nuove occupazioni sia permanenti che temporanee, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione. Per le occupazioni permanenti la cui concessione sia stata rilasciata nel corso dell'anno, se l'importo del Canone è superiore ad euro 260,00, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato senza applicazione di interessi; in tal caso la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio della concessione e le rate successive dovranno essere corrisposte alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre se successive alla data di inizio dell'occupazione; comunque l'intero importo dovuto deve essere corrisposto entro l'anno di rilascio del titolo.
2. Il Canone dovuto per annualità successive a quella del rilascio della concessione, sia nel caso di occupazioni permanenti che temporanee, deve essere corrisposto per intero entro il 31 maggio. Se l'importo del Canone è superiore ad euro 260,00, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato senza applicazione di interessi; in tal caso il pagamento è frazionato in tre rate aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o mediante le altre modalità previste dal medesimo codice.

4. Il subingresso nella concessione per un posteggio singolo oppure per un posteggio inserito in un mercato anche attrezzato, in seguito a vendita, affitto o cessione di ramo d'azienda, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei Canoni per concessione mercati e del precedente prelievo TOSAP dovuti al Comune da parte del cedente. Nel caso dalla verifica emergano debiti relativi alla concessione, l'ufficio competente sospende il subingresso finché il debito non venga saldato o dal cedente o dal subentrante. Il subingresso non viene sospeso se il debito si riferisce esclusivamente ad una sanzione amministrativa, stante la natura personale ed affittiva della stessa nei confronti del trasgressore. Il subingresso nella concessione è consentito qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dal Regolamento delle entrate e della riscossione. Il subingresso nella concessione nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accoli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fideiussione bancaria o assicurativa.
5. Nel caso di rinuncia all'occupazione temporanea da parte del concessionario, il Canone dovuto è calcolato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti. Eventuali versamenti effettuati in eccedenza rispetto a quanto dovuto non saranno rimborsati.
6. Al provvedimento di concessione è allegato un prospetto di calcolo del Canone che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - gli estremi del titolo concessorio;
 - il soggetto passivo;
 - l'importo del Canone dovuto;
 - le eventuali agevolazioni concesseIl prospetto di calcolo non viene allegato nel caso di sostituzione della concessione prevista dalla legge. Nel caso in cui l'importo indicato nel prospetto fosse errato, il competente ufficio richiederà il conguaglio senza applicazione di sanzioni ed interessi. La richiesta del conguaglio avverrà mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Decorso i termini per il pagamento del conguaglio, l'Ente procederà ad emettere l'atto di contestazione per omesso o tardivo versamento in base al successivo articolo 14.
7. Il Canone non è dovuto per importi inferiori a 5 euro.
8. Il versamento del Canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.

Articolo 14 **Controllo dei versamenti**

1. Alle violazioni relative agli obblighi di versamento del canone, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019.
2. Nel caso in cui il soggetto inadempiente non effettui il versamento nei termini previsti il comune provvede alla contestazione del mancato pagamento del canone dovuto intimandone il versamento ed irrogando la sanzione in misura pari al canone non versato.
3. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone e a titolo di sanzioni ed interessi il comune avvia le procedure di riscossione coattiva ed emette un provvedimento di revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 15
Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione realizzate abusivamente, l'accertatore, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed alla L. 689/1981, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti il comune porrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, ponendo a carico del contravventore tutti i costi sostenuti ed ogni onere accessorio.
4. Gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 3 sono recuperati con emissione di specifico provvedimento.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate ai sensi di legge e del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione.

Articolo 16
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure previste dal regolamento comunale delle entrate e della riscossione.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 17

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Per le modalità di rimborso, il computo degli interessi e le possibili compensazioni si rinvia a quanto disposto dal vigente regolamento delle entrate e della riscossione.

Articolo 18 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 19 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per l'anno 2021 il termine per il pagamento dei canone annuale è stabilito entro la data del 30/06/2021.
5. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Definizione delle zone per l'applicazione del canone di occupazione di cui all'articolo 3 lett. a)

Zona 1	Centro abitato capoluogo
Zona 2	Zone escluse dalle precedenti

ALLEGATO B)

1) **Coefficienti canone occupazione suolo pubblico da applicare alle tariffe standard annuale e giornaliera.**

OCCUPAZIONI PERMANENTI di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

ZONA 1 coefficiente 0,75

ZONA 2 coefficiente 0,23

OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE

ZONA 1 coefficiente 1,00

ZONA 2 coefficiente 0,70